precedente comma entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'attuazione del programma di cui ai comma precedenti è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità:

a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per l'utilizzazione di questo nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (11);

b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti, di cui alla precedente lettera *a*), nonché della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti;

c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera *a*).

A tal fine è autorizzata:

1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, fino al 30 per cento della spesa preventivata per le opere e le finalità indicate dal precedente comma (11/a);

2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma. In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro (11/a);

3) la concessione all'ENI di contributi in conto capitale nel limite massimo del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, come previsto dal primo comma del presente articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.

La individuazione degli adduttori secondari da ammettere a contributo avviene contestualmente e con le procedure previste dal primo comma.

I criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al numero 2) del quarto comma del presente articolo, fermo il principio che le annualità di ammortamento decorrono, a carico dei comuni, o dei consorzi dei comuni, a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti o di completamento delle opere di trasformazione o di ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'ANCI e la CISPEL, con decreto del Ministro del tesoro (11/b).

In sede di approvazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nel citato numero 1).

Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo, deve altresí stabilire le modalità per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti ogni volta che le provvidenze disposte con la presente legge ed altre eventuali previste da leggi nazionali o regionali, o da interventi comunitari, non garantiscono il finanziamento totale delle opere da realizzare.

L'articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146 (12), è abrogato.

I termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nazionali o regionali, per l'approvazione degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del programma di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla metà.

I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione di nuove reti di distribuzione o la trasformazione o l'ampliamento di reti esistenti intendano ottenere i contributi e i mutui previsti dalla presente legge, nell'adottare le relative deliberazioni debbono adeguare, in quanto necessario, le concessioni per tener conto dei benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme.

I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di metanizzazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono di un servizio di distribuzione di gas per usi civili dato in concessione a terzi, e che intendano trasformare gli impianti o ampliare la rete di distribuzione, ove deliberino, per la scadenza normale o per diritto contrattuale, l'assunzione del servizio in gestione attraverso preesistenti aziende municipalizzate per i servizi, ovvero preesistenti o nuove forme associative intercomunali, in ogni caso con riferimento a bacini di utenza, hanno diritto, oltre alle provvidenze previste dalla presente legge, ad ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, il mutuo necessario alla copertura degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono tenuti a sostenere. Ove i comuni non dispongano delle delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del mutuo.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.

I contributi in conto capitale nonché quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regiona-

(11) Riportato alla voce CASSA PER IL MEZZOGIORNO.

(11/a) Numero cosí sostituito dall'art. 3, D.L. 31 agosto 1987, n. 364, riportato alla voce EDILIZIA.

(11/b) Vedi il D.M. 27 giugno 1981, riportato al n. XXXVII e il D.M. 20 ottobre 1981, riportato al n. XLI.

(12) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

le sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, che a tal fine istituisce apposita contabilità separata alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreto del Ministro del tesoro (12/a).

I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunge una entità non inferiore al trenta per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento (12/a).

Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato dal comune, è presentato dal legale rappresentante della società, sotto la sua personale responsabilità, corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera non coperta dai contributi (12/a).

Per le società concessionarie a partecipazione statale o regionale la garanzia è rappresentata da una dichiarazione dell'ente a partecipazione statale cui fa capo la società o della regione (12/b).

In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al numero 8 della delibera del CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche (12/a).

Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalità per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonché i criteri, le misure e le modalità per la concessione delle citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma (12/c).

La Cassa depositi e prestiti può affidare con apposite convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo (12/a).

Al fine di incentivare l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del presente articolo è esente dall'imposta di consumo, istituita con l'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 (13), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del programma.

L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sarà iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi (14).

12. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, valutato in complessive lire 358 miliardi — risultante dalla differenza tra un onere complessivo di 627 miliardi e 269 miliardi relativi ad atti o provvedimenti disciplinati dalla legge 28 ottobre 1980, n. 687 — si provvede quanto a lire 298 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento « ripiano dello squilibrio patrimoniale, al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri » e quanto a lire 60 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per l'anno finanziario 1981, alla quantificazione della spesa provvederà la legge finanziaria, utilizzando per la relativa copertura i mezzi dalla stessa previsti a fronte degli oneri derivanti per tale anno dal decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503.

13. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(12/a) Comma aggiunto dall'art. 11-*ter*, D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, riportato alla voce FINANZA LOCALE.

(12/b) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 31 agosto 1987, n. 364, riportato alla voce EDILIZIA.

(12/c) Con D.M. 27 aprile 1982 (Gazz. Uff. 22 luglio 1982, n. 200) è stata dettata la disciplina delle modalità per la messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti di taluni contributi concessi dal FESR.

(13) Riportato alla voce LAVORO.

(14) Vedi, anche, il D.L. 31 agosto 1987, n. 364, riportato alla voce EDILIZIA, l'art. 15, L. 11 marzo 1988, n. 67, riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO e l'art. 9, L. 7 agosto 1997, n. 266, riportata alla voce ECONOMIA NAZIONALE (SVILUPPO DELLA).

B/IX

D.L. 9 dicembre 1981, n. 721 (1).

Cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'art. 2 della L. 28 novembre 1980, n. 784 (2), e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge (3).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere agli adempimenti connessi alla cessazione del mandato conferito all'Ente nazionale idrocarburi ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, ed alla attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR, predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana il seguente decreto:

1. Per l'attuazione del programma di riassetto del gruppo SIR, formato ed approvato ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (2), sono trasferiti alle società indicate dall'ENI, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti petrolchimici nonché i beni e le dotazioni comunque accessori indicati dall'ente ai sensi della lettera *b*) del primo comma dell'art. 4 citato, ivi incluse autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di tali impianti nonché la proprietà di brevetti e tecnologie inerenti al funzionamento degli impianti stessi (4).

Con effetto dalla stessa data cessa il mandato di cui all'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (2).

La somma dovuta per i trasferimenti di cui al precedente primo comma è determinata sulla base dei criteri enunciati nel programma di cui al medesimo primo comma dalla commissione di esperti prevista dall'art. 4, sesto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784 (2), integrata da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle partecipazioni statali (4).

2. L'ENI, sulla base dei trasferimenti eseguiti alle società da esso indicate a norma dell'articolo 1, corrisponde direttamente alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, quale cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (2), la somma di cui all'art. 1 del presente decreto, anche in dieci rate annuali maggiorate di un interesse nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro del tesoro, specificando, sulla base delle determinazioni degli esperti, la parte di essa spettante a ciascuna società proprietaria di beni trasferiti (4).

La sezione autonoma richiede, su concorde istanza del comitato e dell'ENI, la cancellazione di tutti i privilegi e le ipoteche iscritti a tutela dei crediti di cui si è resa o si renderà cessionaria ai sensi del predetto art. 7 (4).

È fatto obbligo agli istituti di credito speciale di deliberare la cessione dei crediti di cui al medesimo art. 7 entro il 31 dicembre 1981. Per i beni oggetto delle cessioni di credito suddette, gli istituti medesimi dovranno egualmente consentire la cancellazione dei relativi privilegi ed ipoteche su richiesta del comitato e dell'ENI, qualora non fosse stata ancora perfezionata la cessione stessa (4).

Le annotazioni conseguenti ai trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto ed alle cancellazioni di cui ai commi precedenti sono eseguite gratuitamente dai competenti uffici finanziari e giudiziari.

I trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto sono esenti da qualsiasi imposta di registro, ipotecaria e catastale e per essi non è dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, ai cui effetti si applica la disciplina dell'art. 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (5), e successive modificazioni.

Gli onorari notarili sono ridotti a un quarto.

3. Il comitato di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (2), sottoposto alla vigilanza dei Ministeri delle partecipazioni statali e del tesoro, valendosi anche delle attribuzioni ad esso conferite dall'art. 5, numeri da 1 a 6, della legge medesima, promuove:

a) la liquidazione delle società proprietarie dei beni trasferiti per effetto dell'art. 1 del presente decreto e, realizzato l'attivo di ciascuna, la sua ripartizione tra i creditori seguendo l'ordine di graduazione assegnato dalla legge citata;

b) la liquidazione delle altre società del gruppo che risultino non cedibili a terzi né risanabili e, realizzato l'attivo di ciascuna, la sua ripartizione tra i creditori seguendo l'ordine di graduazione assegnato dalla legge citata.

In entrambi i casi le somme spettanti alla sezione autonoma istituita presso la Cassa depositi e prestiti quale cessionaria delle ragioni di credito di cui all'art. 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (2), ad eccezione di quanto

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1981, n. 339 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 5 febbraio 1982, n. 25 (Gazz. Uff. 8 febbraio 1982, n. 37).
(2) Riportata alla voce ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO (I.M.I.).
(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto legge.
(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 5 febbraio 1982, n. 25.
(5) Riportato alla voce INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IMPOSTA COMUNALE SULLO).

corrisposto dall'ENI ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono versate al comitato ed utilizzate per finanziare il fabbisogno della gestione ordinaria e straordinaria delle società da liquidare o da cedere a terzi nonché per coprire le perdite delle società stesse.

Resta fermo il diritto della predetta sezione autonoma alla riscossione dei contributi per interessi sui finanziamenti previsti negli atti di cessione nonché delle indennità corrisposte da imprese assicuratrici in relazione alla perdita o al deterioramento dei beni trasferiti ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il comitato è autorizzato a corrispondere ai creditori di società del gruppo di somme in linea capitale superiori, al 30 novembre 1980, a lire 100 milioni, a saldo di ogni loro avere verso il gruppo, fino ad un massimo del 60 per cento del credito, ove sussista la possibilità di copertura ed ove i creditori tanto non possono ottenere dalle liquidazioni stesse.

I predetti pagamenti possono essere effettuati ai creditori che li accettino a saldo di ogni loro avere verso il gruppo anche anteriormente alla conclusione delle procedure di cui al primo comma del presente articolo. Il comitato subentra nei diritti dei creditori da esso soddisfatti.

E' fatto salvo, in ogni caso, il pagamento dei crediti sorti dopo la predetta data del 30 novembre 1980.

Chiuse tutte le liquidazioni ed effettuate tutte le cessioni, il comitato rende il conto di cui all'art. 6, comma terzo, della legge 28 novembre 1980, n. 784 (6), e versa il residuo attivo alla predetta sezione autonoma.

4. E' autorizzata, con imputazione dei fondi di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 28 novembre 1980, n. 784 (6), la prosecuzione dei pagamenti dei crediti in linea capitale non superiori, alla data del 30 novembre 1980, a 100 milioni di lire nonché il pagamento dei crediti che siano ridotti, su domanda dei loro titolari, a tale ammontare.

La somma residua dei predetti fondi è utilizzata dal comitato per le finalità di cui all'art. 3 del presente decreto.

A richiesta del comitato, l'ENI è autorizzato ad effettuare ad esso, per gli acquisti diversi da quelli di cui all'art. 17 del presente decreto, congrue anticipazioni, delle quali si tiene conto in sede di determinazione e di ripartizione dell'attivo delle società interessate.

Sono sospese, fino al 31 dicembre 1983, le azioni esecutive, anche concorsuali, sul patrimonio del gruppo SIR, e sono dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto (7).

E' prorogata fino alla stessa data l'efficacia delle disposizioni dell'art. 8, commi primo e secondo, della legge 28 novembre 1980, n. 784 (6).

Entro il 31 dicembre 1983 debbono essere concluse le operazioni di liquidazione di cui all'art. 3 del presente decreto rimesse alla iniziativa del comitato.

5. L'ENI e la GEPI sono autorizzati a costituire, sulla base delle direttive del CIPI, una società per azioni, con eventuale partecipazione minoritaria dei terzi, per promuovere e realizzare, anche al di fuori degli ambiti statutari di attività, nuove iniziative che consentano il reimpiego dei lavoratori del gruppo SIR in Sardegna che siano stati licenziati in seguito ai trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto (8).

I lavoratori sono assunti dalla società di cui al primo comma all'atto del licenziamento dalle imprese del gruppo SIR fino alla loro riassunzione nelle nuove iniziative.

Per tale periodo i suddetti lavoratori sono ammessi, anche in deroga alla normativa vigente, al trattamento di integrazione salariale straordinario.

Per i trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto non si applica l'art. 2112 del codice civile.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(6) Riportata alla voce ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO (I.M.I.).

(7) La L. 22 luglio 1982, n. 466 (Gazz. Uff. 24 luglio 1982, n. 202) ha così disposto:

« *Art. 1.* Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 5 febbraio 1982, n. 25, l'espressione "sono estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto" è da intendersi riferita soltanto ai giudizi relativi ad azioni esecutive anche concorsuali.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo periodo del medesimo quarto comma del predetto articolo 4, l'espressione "I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto" è da intendersi riferita ai provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, relativi ai giudizi esecutivi di cui al comma precedente.

Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ».

(8) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, riportato alla voce PREVIDENZA SOCIALE.

LVIII

D.L. 25 marzo 1993, n. 79 (1).

Disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica (2).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla liquidazione della REL S.p.a. ed in materia di partecipazione a programmi ed iniziative, di rilievo comunitario ed internazionale, nei settori ad alta tecnologia e dell'elettronica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali;

Emana il seguente decreto-legge:

1. 1. La partecipazione azionaria del «Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa» istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella società Ristrutturazione elettronica S.p.a. (REL) costituita ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, è trasferita al Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (4), che provvede all'immediata liquidazione della società, sostenendone gli oneri ed acquisendone le disponibilità.

2. 1. Ai fini del concorso a programmi e ad iniziative industriali di rilievo comunitario e internazionale, il Comitato di cui all'articolo 1 assume, su indicazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, partecipazioni di imprese di ricerca e produzione in settori ad alta tecnologia, per un ammontare massimo di lire 400 miliardi, imputandone i relativi oneri a carico dei fondi a propria disposizione e degli interessi su di essi maturati e maturandi, nonché a carico dei fondi ad esso rinvenuti per effetto dell'articolo 1.

3. 1. Il Comitato di cui all'articolo 1 è autorizzato ad acquisire dagli istituti e dalle aziende di credito associati nel Consorzio bancario SIR - CBS S.p.a. in liquidazione, che lo richiedano, le partecipazioni da essi possedute nel Consorzio stesso, ripartendo fra gli stessi, in proporzione delle rispettive quote azionarie, la somma di lire 30 miliardi.

4. 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sul Comitato di cui all'articolo 1 e presenta annualmente una apposita relazione al Parlamento sull'attività del Comitato stesso, con particolare riferimento ai contenuti del presente decreto.

5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 marzo 1993, n. 70 e convertito in legge con l'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 1993, n. 157 (Gazz. Uff. 24 maggio 1993, n. 119). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 novembre 1992, n. 452, e 23 gennaio 1993, n. 15, non convertiti in legge.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.
(3) Riportato al n. XLII.
(4) Riportata al n. XXXVI.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

565ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1999

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO *Pag.* V-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-57

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)..... 59-99

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) .. 101-109

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MANTICA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 27.1.

MORANDO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo l'attenzione dei colleghi in quanto vorrei avanzare una proposta che incide sugli emendamenti presentati, la cui eventuale illustrazione a questo punto è opportuno che avvenga dopo il mio intervento.

Dopo l'approvazione da parte delle Commissioni riunite del testo al nostro esame, è emersa la seguente valutazione. Il Comitato di liquidazione della SIR, che ha lavorato in questi anni, ha operato in una maniera universalmente riconosciuta come eccellente, ha rispettato perfettamente i tempi nelle procedure di liquidazione, è sostanzialmente arrivato alla fine della sua opera che non è risultata particolarmente onerosa, nemmeno sotto il profilo degli onorari dei membri del Comitato in quanto la loro entità era notevolmente ridotta.

Partendo da questa valutazione è emerso che la scelta di sciogliere il Comitato e di procedere alla nomina di un Commissario non appare obiettivamente giustificata al fine di svolgere le attività previste dall'articolo 27.

Per questi motivi ho riformulato il testo dell'intero articolo 27, accogliendo il contenuto sia dell'emendamento 27.1, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori, sia dell'emendamento 27.2, presentato dal Governo, e abolendo tutta quella parte che si riferisce alla nomina del Commissario. In buona sostanza, queste attività invece di essere svolte dal Commissario verranno svolte dal Comitato che giungerà così alla fine del suo lavoro onorato e degno di generale stima.

Signor Presidente, se lei mi autorizza, procederò adesso ad una veloce lettura del testo dell'articolo 27 da me proposto.

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

«Art. 27.

1. La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per l'Intervento nella SIR ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 26 marzo 1993, n. 79, convertito nella legge 22 maggio 1993, n. 157, è trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Dipartimento del Tesoro.

2. Relativamente alla partecipazione di cui al precedente comma, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359.

3. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un programma per il prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso. Il programma è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti in capo al Comitato SIR sono destinati, al termine delle liquidazioni, al fondo di ammortamento di all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Agli stessi proventi fanno carico, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

5. Il Comitato continua ad avvalersi anche del personale e delle strutture della ISAI spa in liquidazione verso corrispettivo da definirsi con convenzione approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Resta ferma, a favore del personale di ogni qualifica in servizio presso la stessa ISAI, la disposizione dell'articolo 6 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 1977, n. 267». (Questo comma di cui ho appena dato lettura corrisponde al testo dell'emendamento 27.1 del senatore Mantica ed altri). Segue il testo dell'emendamento 27.2 del Governo.

«6. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad avvalersi dei propri poteri di autotutela per definire, nei confronti del Comitato, l'ammontare globale delle tasse e imposte dovute dalle società del gruppo SIR a seguito degli avvisi di accertamento impugnati innanzi agli organi della giustizia tributaria dalle società medesime. Il predetto ammontare complessivo è versato dal Comitato in unica soluzione. Si applica l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1997, n. 410.

7. Al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Il conto è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e produce gli effetti di cui all'articolo 2454 del codice civile.

Resta fermo il controllo sugli atti del Comitato esercitato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal magistrato delegato dal Presidente della Corte dei conti nonché dal dirigente nominato dal Ragioniere generale dello Stato».

27.800 IL RELATORE

PRESIDENTE. Senatore Mantica, a seguito di quanto ha ascoltato, ritira il suo emendamento?

MANTICA. Signor Presidente, anche se non sono riuscito a capire granché di quanto il senatore Morando ha letto per la velocità della lettura, farò un atto di fiducia nei suoi confronti ritirando l'emendamento. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Immagino che il parere del Governo, che invece ha capito tutto, sia favorevole al nuovo testo.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Il Governo è favorevole e ritira il proprio emendamento.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 27.1 e 27.2 sono quindi ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 27.800, presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

531.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PIERLUIGI PETRINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ALFREDO BIONDI**

E DEL PRESIDENTE **LUCIANO VIOLANTE**

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-99

	PAG.
Missioni	1
Interpellanze urgenti (Svolgimento)	1
(Gestione amministrativa della Federazione italiana gioco calcio)	1
Angeloni Vincenzo Berardino (UDR)	1, 3
Melandri Giovanna, *Ministro per i beni e le attività culturali*	2
(Salvaguardia della cattedrale di Massa Marittima)	4
Melandri Giovanna, *Ministro per i beni e le attività culturali*	5
Turroni Sauro (misto-verdi-U)	4, 6

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: democratici di sinistra-l'Ulivo: DS-U; forza Italia: FI; alleanza nazionale: AN; popolari e democratici-l'Ulivo: PD-U; lega nord per l'indipendenza della Padania: LNIP; I Democratici-l'Ulivo: D-U; unione democratica per la Repubblica: UDR; comunista: comunista; misto: misto; misto-rifondazione comunista-progressisti: misto-RC-PRO; misto-centro cristiano democratico: misto-CCD; misto-socialisti democratici italiani: misto-SDI; misto-verdi-l'Ulivo: misto-verdi-U; misto minoranze linguistiche: misto Min. linguist.; misto-rinnovamento italiano popolari d'Europa: misto-RIPE; misto federalisti liberaldemocratici repubblicani: misto-FLDR; misto-Patto Segni riformatori liberaldemocratici: misto-P. Segni-RLD.

(Esame dell'articolo 32 - A.C. 5809)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 32, nel testo delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A - A.C. 5809 sezione 9)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

SERGIO CHIAMPARINO, *Relatore per la maggioranza per la V Commissione.* Il parere delle Commissioni è contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIORGIO MACCIOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 32.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti 321
Votanti 318
Astenuti 3
Maggioranza 160
Hanno votato sì 115
Hanno votato no . 203).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Giancarlo Giorgetti 32.2 e Contento 32.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giancarlo Giorgetti. Ne ha facoltà.

GIANCARLO GIORGETTI. Signor Presidente, credo che la discussione un po' sonnolenta di questo pomeriggio, che ci sta portando ad approvare una serie di emendamenti concernenti questioni anche di dettaglio, non debba indurre l'Assemblea a trascurare quello che il Governo ha « infilato » al comma 6 dell'articolo 32. L'articolo, che riprende purtroppo un tema che è costato molto - ahimè - alle casse dello Stato con conseguenze anche di carattere penale, solleva nuovamente la questione legata alla SIR. In particolare, questo « benedetto » comma 6 autorizza il ministro delle finanze ad avvalersi dei propri poteri di autotutela per definire nei confronti del comitato l'ammontare globale delle tasse e delle imposte dovute dalle società del gruppo SIR. E seguito

degli avvisi di accertamento impugnati innanzi agli organi della giustizia tributaria.

Il predetto ammontare complessivo deve essere versato dal comitato in un'unica soluzione. Il comma in esame estende la normativa del decreto-legge n. 328 del 1997 al contenzioso che coinvolge il comitato e che ammonta a circa 5 mila miliardi.

Dobbiamo cercare di capire quale sia esattamente l'oggetto del contendere. Innanzitutto, la cifra di 5 mila miliardi di accertamento e contenzioso di fronte alle Commissioni tributarie a me pare francamente spaventosa, per cui bisognerà precisare se si tratti di 5 mila o di 500 miliardi, perché non vorrei si trattasse di un refuso. In ogni caso anche 500 miliardi non sono una cifra di poco conto: si tratta del contenzioso maturato tra lo Stato e le società del gruppo SIR – all'epoca, quindi –, le quali molto probabilmente presentano qualche problema e richiedono attenzione ancora oggi.

Si deve capire perché lo Stato, che normalmente assume connotati vessatori nei confronti dei contribuenti normali che si trovano in situazioni di contenzioso in primo, secondo o, addirittura, terzo grado nei confronti del fisco, decida in questo caso di avere un atteggiamento di favore nei confronti di tale comitato e, quindi, di se stesso, ma su un contenzioso maturato anteriormente e, avvalendosi di un potere di autotutela, eventualmente di annullare parzialmente o totalmente tale contenzioso.

Infine, occorre capire se vi sia una ricaduta e di quale tipo sul bilancio dello Stato. Ormai è stato ampiamente chiarito e acclarato, anche per mezzo di dichiarazioni del ministro delle finanze in Commissione, che, per quanto riguarda i residui attivi, non si deve attribuire grande attendibilità al bilancio dello Stato, anche se presentato e controfirmato dagli stessi ministri. Infatti, buona parte dei residui attivi sono assolutamente infondati, superati o comunque di difficile acquisizione.

Purtroppo, non è presente alcun rappresentante del Ministero delle finanze, anche se vi è il sottosegretario al bilancio. Presumo che questi 500 miliardi siano oggi presenti in bilancio sotto forma di residui attivi e, con tale norma, si conferisce un potere non precisato e apparentemente illimitato al Ministero delle finanze di disporre, in sede di autotutela, eliminando anche parzialmente o totalmente questi crediti dello Stato.

Vogliamo sapere quali riflessi vi siano sul bilancio dello Stato, se sia stato fatto un prospetto circa l'entità dell'intervento in oggetto e se con esso, magari, si metta una pietra sopra a malefatte del passato, che hanno ancora ricadute nel presente.

Credo che su tale comma vada fatta un po' di chiarezza per i motivi che ho ricordato *(Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania)*.

GIORGIO MACCIOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Signor Presidente, innanzitutto, preciso che si tratta di 500 e non di 5 mila miliardi.

Il comma in esame tende ad evitare un'altra operazione formale. Infatti, il comitato per l'intervento nella SIR è al cento per cento di proprietà dello Stato ed ha un contenzioso con il Ministero delle finanze di 500 miliardi.

I risultati di tale situazione possono essere due: il comitato per la SIR vince tutti i contenziosi e non paga 500 miliardi di tasse; paga qualche lira di onorario ai suoi avvocati e versa il restante alle casse dello Stato come minori spese e, quindi, come miglioramento del saldo. Si può verificare, invece, la seconda ipotesi: il comitato perde tutti i contenziosi e paga i 500 miliardi più qualche altra lira di parcella ai suoi avvocati. Questi 500 miliardi, meno le spese pagate agli avvocati, costituiscono maggiori entrate che migliorano il saldo.

L'operazione prevista dal comma in esame tende semplicemente ad evitare le parcelle e, quindi, a migliorare il saldo netto dello Stato sotto forma di maggiori entrate o di minori spese.

Non esistono azionisti privati del comitato, che, ripeto, è al cento per cento della SIR; quindi, l'intero ammontare di tale operazione si traduce in minori spese per lo Stato e in un miglioramento del disavanzo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Giancarlo Giorgetti 32.2 e Contento 32.3, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti e votanti 305
Maggioranza 153
Hanno votato sì 112
Hanno votato no 193
Sono in missione 27 deputati).

Passiamo alla votazione dell'articolo 32.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giancarlo Giorgetti. Ne ha facoltà.

GIANCARLO GIORGETTI. Ovviamente la lega voterà contro l'articolo 32. Vorrei però cogliere l'occasione per replicare alle osservazioni del sottosegretario Macciotta.

Prendo atto che si tratta di 500 miliardi e non di 5 mila e quindi devo fare una piccola tirata d'orecchie agli uffici.

A parte questo, la cifra non è indifferente. Non contesto il fatto che ci troviamo di fronte ad un rapporto di credito nei confronti di un comitato che diventa a tutti gli effetti lo Stato; questo comitato però eredita una situazione di società private facenti riferimento al gruppo SIR che hanno vissuto episodi travagliati. Bisogna capire come abbiano avuto origine i crediti perché cambiano le procedure di liquidazione da parte di questo comitato nei confronti di economie terze. Mi sembra che l'articolo sia motivato anche dalla necessità di chiudere una situazione pendente e quindi consentire la liquidazione definitiva di tutto il pregresso.

In ogni caso, capisco il ragionamento pratico del sottosegretario Macciotta; non posso però condividere che si applichi un principio diverso e di pura convenienza per questioni che invece dovrebbero essere di diritto. Non si può applicare un atteggiamento accondiscendente solo perché l'interlocutore è lo Stato mentre, se in un'analoga situazione, fosse un privato, lo si porterebbe fino all'ultimo grado di giudizio con oneri e parcelle a carico del contribuente. Non possiamo accogliere questo principio, anche se comprendiamo le valutazioni di opportunità e convenienza che inducono il Governo in questo intendimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 32.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti 308
Votanti 300
Astenuti 8
Maggioranza 151
Hanno votato sì 192
Hanno votato no 10
Sono in missione 27 deputati).

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 118 del 22 maggio 1999 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 99/L

LEGGE 17 maggio 1999, n. **144.**

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

ART. 33.

(Comitato per l'intervento nella SIR).

1. La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per l'intervento nella SIR ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157, è trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro.

2. Relativamente alla partecipazione di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

3. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un programma per il prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso. Il programma è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti in capo al Comitato di cui al comma 1 sono destinati, al termine delle liquidazioni, al Fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Agli stessi proventi fanno carico, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

5. Il Comitato continua ad avvalersi anche del personale e delle strutture della Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI spa) in liquidazione verso corrispettivo da definirsi con convenzione approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Resta ferma, a favore del personale di ogni qualifica in servizio presso la stessa ISAI spa, la disposizione dell'articolo 6 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 1977, n. 267.

6. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad avvalersi dei propri poteri di autotutela per definire, nei confronti del Comitato, l'ammontare globale delle tasse e imposte dovute dalle società del gruppo SIR a seguito degli avvisi di accertamento impugnati innanzi agli organi della giustizia tributaria dalle società medesime. Il predetto ammontare complessivo è versato dal Comitato in unica soluzione. Si applica l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410.

7. Al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Il conto è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e produce gli effetti di cui all'articolo 2454 del codice civile. Resta fermo il controllo sugli atti del Comitato esercitato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal magistrato delegato dal presidente della Corte dei conti nonché dal dirigente nominato dal Ragioniere generale dello Stato.

COMITATO PER L'INTERVENTO

NELLA SIR E IN SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA

Legge 28 novembre 1980, n. 784 - Legge 5 febbraio 1982, n. 25
Legge 22 maggio 1993, n. 157

Roma, 26 maggio 1999
Prot. m. 142

RACCOMANDATA A MANO

Al MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO
E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
-Dipartimento del Tesoro-
Via XX Settembre n. 97
R O M A

L'art. 33 della recentissima legge 17 maggio 1999, n. 144, ha disposto, com'è noto, il trasferimento a codesto Dicastero, a titolo gratuito, della partecipazione che il Comitato ha acquisito nel 1993, utilizzando 400 miliardi di fondi propri, in MEI srl.

Nel comunicare che il Comitato è immediatamente disponibile a perfezionare le relative formalità, a conclusione delle quali il bilancio dello Stato beneficerà di una sopravvenienza del valore attuale di mercato di circa cinquemila miliardi di lire, deve farsi presente quanto segue.

La MEI ha iscritto, nel proprio bilancio al 31 dicembre 1998, un utile di m.di 1033, comprensivo di miliardi 982 che, quale provento della vendita di partecipazioni STMicroelectronics, realizzata nel giugno 1998, sono stati qualificati come dividendi da distribuire agli azionisti.

Di questi, a seguito di approfondimenti richiesti dall'IRI in merito alla destinazione della propria quota, si è dilazionato il pagamento che, a quanto consta, sarà disposto in sede della prossima assemblea prevista per il 25 giugno p.v.